Comune di Cantello

Provincia di Varese

NOTA INTEGRATIVA

AL

BILANCIO DI PREVISIONE

2023/2025

INDICE

PREMESSA	Pag. 3
Criteri di valutazione	Pag. 4
Equilibri di bilancio	Pag. 5
Rispetto vincoli di finanza pubblica	Pag. 6
Sintesi generale dell'entrata	Pag. 7
Entrate tributarie	Pag. 9
Trasferimenti	Pag. 15
Entrate extratributarie	Pag. 16
Entrate in conto capitale	Pag. 17
Accensioni di mutui e prestiti	Pag. 18
Entrate da riduzione di attività finanziarie	Pag. 20
Entrate per anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	Pag. 21
Entrate per conto di terzi e partite di giro	Pag. 22
Utilizzo avanzo di amministrazione	Pag. 23
Sintesi generale della spesa	Pag. 26
Fondo Pluriennale Vincolato	Pag. 28
Fondi accantonamenti	Pag. 29
Fondi di riserva e di cassa	Pag. 33
Società partecipate	Pag. 34
Bilancio Pluriennale	Pag. 35

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero di una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 dello stesso principio contabile.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Il bilancio triennale è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi.

In particolare:

- il bilancio di previsione, nonostante abbia un orizzonte temporale, attribuisce le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (principio n. 1 - annualità);

- il bilancio è unico, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (principio n. 2 - unità);

- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (principio n. 4 - integrità).

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le previsioni di bilancio sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente, in particolare il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del medesimo decreto.

Sulla base del summenzionato principio contabile le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili nel momento in cui le stesse sorgono e devono essere imputate all'esercizio nel quale diventano effettivamente esigibili.

Nella formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2023/2025 si è tenuto conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Allo stesso modo sono state formulate le previsioni per le entrate, anche sulla base delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2023.

Per la programmazione della spesa per il triennio 2023/2025, si è tenuto conto del venir meno, per effetto del disposto di cui all'art. 1, commi 819 e ss., della legge 28 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, delle regole del pareggio di bilancio, in vigore fino al 2018.

La legge di bilancio 2019, infatti, aveva sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

In base alla nuova disciplina, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Il bilancio di previsione deve essere redatto in termini di pareggio finanziario, dove il totale generale delle entrate deve essere uguale al totale generale delle spese.

Accanto al principio contabile del pareggio occorre tener conto del principio degli equilibri di bilancio, che richiede:

- l'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale le entrate correnti relative ai primi tre titoli, devono essere uguali o superiori alla previsione delle spese correnti e alle spese per il rimborso della quota capitale dei mutui;

- l'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate in conto capitale relative ai titoli 4 e 6, devono essere pari alla spesa in conto capitale.

Le entrate di competenza del titolo 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) devono essere uguali alle previsioni di spesa del titolo 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro).

Si evidenzia che nel Bilancio di Previsione 2023/2025, l'equilibrio di parte corrente per il triennio è stato raggiunto con l'applicazione di una quota dei proventi delle concessioni edilizie, per euro 35.000,00.

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Con il 31 dicembre 2015 hanno cessato di avere applicazione l'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e tutte le norme concernenti la disciplina del *patto di stabilità interno* degli enti locali (comma 707 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Contemporaneamente al venir meno di questo vincolo, la Legge 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto, a partire dall'esercizio 2016, che il concorso degli enti locali e delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica avvenga attraverso il pareggio di bilancio di cui alla Legge 243/2012 (art.1 commi da 709 a 734).

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali hanno potuto utilizzare in modo pieno sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. Il risultato di questi nuovi dettati normativi è che dal 2019, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Ad oggi, i commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2020 quindi già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Gli enti perciò si considerano in equilibrio "*in presenza di un risultato di competenza non negativo*", desunto "*dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto*", allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (co. 821).

SINTESI GENERALE DELL'ENTRATA

Le entrate sono classificate in entrate correnti, ovvero le risorse utilizzate dall'Ente per la copertura delle spese di ordinaria amministrazione, e le entrate in conto capitale, ovvero le risorse reperite attraverso canali diversi dall'imposizione fiscale e dai trasferimenti correnti, cioè entrate di carattere straordinario.

Gli stanziamenti delle entrate sono stati valutati in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio.

Si riporta il riepilogo generale delle entrate:

Entrate competenza (Riepilogo titoli)	Stanziamenti 2023	Stanziamenti 2024	Stanziamenti 2025
FPV applicato in entrata	0,00	0,00	0,00
Tit. 1 – Entrate tributarie	2.230.700,00	2.230.700,00	2.219.700,00
Tit. 2 – Trasferimenti correnti	591.704,00	421.490,00	421.490,00
Tit. 3 – Entrate extratributarie	852.693,00	845.913,00	810.013,00
Tit. 4 – Entrate conto capitale	825.500,00	785.000,00	785.000,00
Tit. 5 - Riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 – Anticipazione da tesoriere	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale parziale	4.700.597,00	4.483.103,00	4.436.203,00
Tit. 9 – Entrate c/terzi e partite di giro	542.000,00	542.000,00	542.000,00
TOTALE	5.242.597,00	5.025.103,00	4.978.203,00

Entrate ricorrenti e non ricorrenti

Ulteriore classificazione delle entrate è la loro distinzione in ricorrenti e non ricorrenti.

Le entrate sono ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, al punto 9.11.3, considera non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni

- condoni;

- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;

- entrate per eventi calamitosi;

- alienazione di immobilizzazioni;

- le accensioni di prestiti;

- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

Si sottolinea come buona parte delle entrate classificate come non ricorrenti in, quanto per natura non quantificabili in sede di previsione, sono tuttavia presenti in tutte le annualità e mostrano un andamento ripetitivo.

In particolare le entrate non ricorrenti riguardano:

- recupero evasione tributaria IMU/TASI euro 70.000,00

- sanzioni codice della strada euro 150.000,00

- rimborso spese elettorali euro 12.500,00

- contributo statale agli investimenti euro 55.000,00

- contributo regionale euro 12.000,00

- contributo statale per acquisto libri biblioteca comunale euro 5.000,00

Le spese non ricorrenti invece sono:

- rimborsi tributari e altre entrate non dovute euro 2.50,00

- spese elettorali euro 12.500,00.

ENTRATE TRIBUTARIE

Le previsioni relative alle entrate tributarie sono state effettuate tenendo conto di quanto stabilito dal principio contabile, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, secondo il quale:

- le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi i ruoli, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia previsto entro i termini dell'approvazione del rendiconto nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione dei ruoli con scadenza nell'esercizio successivo;
- l'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate;
- le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto;
- sono accertate per cassa anche le entrate derivanti alla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è effettuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'Ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade.

Imposta Municipale Propria - IMU

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL. 6.12.2011 n. 201, convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 127 del 27/12/2013, Legge di stabilità 2014, ha introdotto la IUC, Imposta Unica Comunale, ed ha trasformato, a far data dal 2014, l'IMU a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, abroga la I.U.C. nelle sue componenti IMU-TASI-TARI. La normativa mantiene però in vita la disciplina della TARI, mentre la nuova IMU assorbe il tributo TASI, che dal 01/01/2020 è abrogato.

La nuova disciplina opera una sistemazione organica della disciplina dei tributi IMU e TASI, volta a rendere più semplice, sia per i Comuni sia per i contribuenti, la quantificazione del tributo dovuto.

Rimangono pressoché invariate le fattispecie imponibili, le modalità di calcolo ed i soggetti passivi. Le norme della vecchia IMU si applicano in quanto non espressamente abrogate o non incompatibili

Le scadenze di pagamento rimangono invariate ovvero 16 giugno e 16 dicembre, per gli enti non commerciali si conferma il versamento su tre rate.

Resta confermata, altresì, la riserva statale al gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota del 7,6 per mille.

L'aliquota base per l'abitazione principale, limitatamene a quella classificata nelle categorie A/1 - A/8 -A/9, è del 5 per mille, che l'Ente può incrementare fino al 6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento, con una detrazione di euro 200,00; l'aliquota base per gli altri immobili è dell'8,6 per mille, il comune può incrementarla fino allo 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento; per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base è dell'1 per mille, il comune può diminuirla fino all'azzeramento; per gli immobili in categoria D produttivi, l'aliquota base è dell'8,6 per mille, non potrà essere azzerata, vista la riserva statale, mentre potrà essere diminuita fino al 7,6 per mille; i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, purché non locati, a partire dell'anno 2022 sono esenti.

Le aliquote previste per il 2023 sono rimaste invariate rispetto al 2022.

Con l'applicazione delle aliquote di cui sopra, il gettito IMU al netto della quota da versare al Bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, è stato stimato in €. 730.000,00 con un incremento di euro 5.000,00 rispetto alla previsione dell'esercizio finanziario 2022, dovuto all'attività di accertamento dell'imposta evasa o erroneamente versata che ha comportato l'aumento della base imponibile per gli anni successivi.

Tassa sui servizi indivisibili (TASI)

Come previsto dalla Legge di bilancio 2020, a decorrere dal 2020, l'imposta comunale unica di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La TASI e l'IMU diventano un'unica imposta patrimoniale.

Recupero evasione

Continuerà la politica di lotta all'evasione per i tributi sugli immobili (IMU, TASI e TOSAP anni pregressi), in modo da regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza della complessità della normativa che ha caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi anni.

Tale attività è da sempre effettuata con il personale interno dell'ufficio con un controllo continuo e sistematico delle posizioni contributive.

Il controllo ha lo scopo di far emergere errori ed evasioni e, nella maggior parte dei casi, comporta riflessi anche sul gettito di competenza, stante la modifica della base imponibile.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di recupero dell'evasione ed elusione, relativamente all'IMU e alla TASI sono stimati in euro 70.000,00, proiezione che tiene conto dell'attività intrapresa negli anni precedenti e delle situazioni, presenti in banca dati, che riportano una differenza tra il versato e il dovuto.

Sulla base dei nuovi principi contabili l'accertamento dell'entrata viene effettuata in base agli avvisi emessi e notificati. Per questa categoria di entrata si è provveduto a determinare una quota da accantonare a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in considerazione della criticità dell'entrata stessa.

TARI

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, comunque di quella parte in cui si formano di regola rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

L'Amministrazione, nella commisurazione della tariffa, ha l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori; ne consegue che le utenze vengono distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche e la tariffa per ciascuna tipologia è composta da una

parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Nel momento della redazione del Bilancio di previsione 2023/2025, non si può che confermare per l'anno 2023 i valori economici del nuovo PEF 2022/2025 approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 5.04.2022 ed elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021. Per ciò che concerne le relative tariffe ed i singoli riparti delle utenze, si attenderà l'approvazione di apposita delibera consiliare da approvarsi entro il 30/4/2023.

L'importo iscritto nel Bilancio di previsione 2023/2025 è pari ad euro 550.000,00 annui.

Addizionale comunale IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

Con il comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, legge di Bilancio 2022, vengono introdotte nuovi scaglioni di reddito, imponendo l'obbligo, per i comuni in cui sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito, di adeguarle ai nuovi scaglioni di reddito.

Tale esigenza non si è posta per il comune di Cantello, essendo vigente un'aliquota unica.

Inoltre, a seguito dell'approvazione del quarto decreto del 30 marzo 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF che, precedentemente alla modifica, doveva essere accertata per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e pubblicato sul portale per il federalismo fiscale.

Lo stanziamento è stato effettuato confrontando la modalità di calcolo contenuta nel punto 3.7.5 del principio contabile della contabilità finanziaria che prevede: *"Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta"*. Con le risultanze anno 2022 relative all'andamento degli incassi in corso d'anno, si è confermato un tendenziale incremento degli stessi rispetto agli anni precedenti. Nell'anno 2022 l'incasso è stato poco più di euro 173.000,00.

Si è proceduto a consultare anche le previsioni del simulatore MEF, sia in termini di cassa che di competenza, dai quali risulta in ogni caso un importo di spettanza superiore a quello stanziato nei bilanci pregressi. Si è ritenuto perciò di adeguare l'importo, prevedendo di incrementare prudenzialmente lo stanziamento dell'anno 2023 fino ad un ammontare di euro 178.000,00.

Fondo di solidarietà comunale

Il comma 380 dell'art. 1 della legge 228/2012, legge di stabilità 2013, ha disposto la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio, che aveva sostituito i vecchi trasferimenti correnti dello Stato. Con la stessa disposizione di legge, dall'esercizio finanziario 2013 è stato istituito il fondo di solidarietà comunale, nato dalla necessità di ridefinire i rapporti finanziari tra Stato e Comuni.

La legge di stabilità 2016 è intervenuta sulla determinazione del fondo di solidarietà comunale quale principale conseguenza delle agevolazioni ed esenzioni introdotte per l'Imu e per la Tasi, con particolare riferimento all'esenzione per l'abitazione principale. La riforma è intervenuta, altresì, per rideterminare la quota IMU dovuta dai comuni per alimentare lo stesso fondo di solidarietà comunale.

Tale dotazione è in parte assicurata attraverso il versamento di una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che resta fissata, come per il 2016, nell'importo di 2.768,8 milioni di euro. Sulla disciplina del Fondo - recata dai commi da 380 a 380-octies dell'art. 1 della legge 228/2012 - è da ultimo intervenuta la legge di stabilità per il 2016, che ne ha integrato la dotazione annuale, di 3.767,4 milioni di euro a decorrere dal 2016, quale ristoro del minor gettito derivante ai comuni dal nuovo regime di esenzioni disposte dalla legge medesima per l'IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Di conseguenza, è stata ridotta da 4.717,9 a 2.768,8 milioni di euro la quota parte di IMU che, a partire dal 2016, viene annualmente versata dai comuni all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi per finanziare il fondo medesimo. Nell'ambito della dotazione del Fondo, è stata altresì prevista la costituzione di un accantonamento di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016, da destinare ai soli comuni per i quali il riparto della suddetta quota incrementale del Fondo non assicura il ristoro di un importo equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

Il comma 448 della legge di bilancio 2017 quantifica la dotazione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2017 in 6.197,2 milioni di euro, oltre a fissare i criteri di ripartizione del fondo, distinguendo tra la componente ristorativa, sulla base del gettito effettivo Imu e Tasi relativo all'anno 2015, e la componente tradizionale de fondo, che viene distribuita su un criterio di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

Per la determinazione annuale del fondo di solidarietà comunale, nel frattempo sono intervenuto nuove disposizioni legislative:

- il D.L. n. 50/2017 ha previsto un aumento quantificato in 11 milioni di euro, a decorrere dal 2018;

- il comma 848 dell'art. 1, della legge n. 160/2019, legge di bilancio 2020, ha disposto un incremento di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024, al fine di reintegrare i comuni per i tagli operati con il D.L. n. 66/2014, a titolo di concorso alla finanza pubblica negli anni 2014-2018;

- il comma 851dell'art. 1, della stessa legge di bilancio 2020, ha previsto contestualmente una riduzione di circa 14,2 milioni di euro annui, quale conseguenza delle minori esigenze di ristoro dovuti alla disciplina della nuova IMU.

Il comma 791 dell'art. 1 della legge n. 178/2020, legge di bilancio 2021, prevede un aumento del fondo di solidarietà comunale per lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata nei comuni delle regioni a statuto ordinario, per euro 215,9 milioni di euro per il 2021, 254,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 299,9 milioni di euro per il 2023. Il trasferimento è previsto, con importi differenti, tutti gli anni. L'importo a regime è di 650,9 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2030.

Dalle disposizioni su indicate, il fondo di solidarietà comunale è quantificato in euro 6.949,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.107,5 milioni per il 2023 ed euro 7.476,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Da ultimo il comma 774 dell'art. 1 della legge di bilancio 2023, prevede un incremento del fondo di solidarietà comunale di 50 milioni di euro.

Il Ministero dell'Interno non ha ancora reso noto i dati del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023. In sede di bilancio sono stati stanziati 690.000,00 euro.

TRASFERIMENTI

Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione. I trasferimenti correnti sono previsti sulla base di quanto accertato negli anni precedenti e sulla base della documentazione acquisita.

La previsione per l'esercizio finanziario 2023, a titolo di ***trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche*** è pari ad euro 591.704,00, le voci più significative si riferiscono:

- al fondo statale istituito a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione agli amministratori comunali, per euro 14.724,00;

- contributo statale in conto interessi per mutui contratti negli anni precedenti per interventi sugli impianti sportivi, per un totale di euro 25.330,00;

- per il 2023 si conferma il contributo statale per far fronte agli aumenti dei prezzi di energia elettrica e di gas. La dotazione per i Comuni è di 350 milioni di euro, il cui riparto delle risorse avverrà con decreto ministeriale da adottare entro il 31 marzo 2023. In fase di redazione del Bilancio di previsione, in assenza del riparto ufficiale, l'entrata è stata stimata in euro 11.800,00;

- per euro 350.000,00 quale compensazione ristoro per i frontalieri;

- per euro 31.350,00 quale contributo statale, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017 per gli interventi relativi al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni;

- per euro 135.000,00 per Fondi PNRR per la per la transizione al cloud degli applicativi gestionali, per il rinnovo del sito istituzionale dell'Ente, oltre agli interventi per la piattaforma PagoPA e per i sistemi di autentificazione.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Il valore sociale e finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, di servizi a domanda individuale e di servizi a carattere produttivo.

Tra le entrate rientranti nella ***vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*** le voci più rilevanti si riferiscono alle entrate per concessioni cimiteriali stimate in euro 35.000,00; ai proventi per tumulazione in euro 22.000,00; al corrispettivo dovuto della 2i Rete gas per la concessione del gas metano per euro 170.000,00; ai proventi per le lampade votive di euro 16.000,00, ai diritti di segreteria per pratiche ufficio tecnico per euro 20.000,00 ed infine complessivi euro 90.000,00 per il canone unico patrimoniale.

Dal 2021, trova iscrizione tra le entrate extratributarie il canone unico patrimoniale, infatti, la legge 160/2019 prevede la definitiva abrogazione della ICP, come della TOSAP e del diritto sulle pubbliche affissioni, con l'introduzione di un canone unico patrimoniale.

Le tariffe del canone unico patrimoniali hanno subito modifiche rispetto all'anno 2022, per la componente dell'imposta sulla pubblicità, per la cui applicazione si è provveduto con modifica regolamentare a suddividere il territorio in due zone.

Nelle entrate extratributarie per ***attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*** rientrano anche le sanzioni per il codice della strada la cui previsione per l'anno 2023 è pari ad euro 150.000,00.

Le sanzioni per violazioni al codice della strada sono state previste sulla base dell'andamento di quanto accertato l'anno precedente, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili.

Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi.

Con deliberazione di Giunta Comunale è stato destinato il 50% derivante dai proventi delle sanzioni per violazione codice della strada, che si prevede di introitare per le finalità di cui all'art. 208, comma 4, del Codice della strada.

La quota vincolata è destinata totalmente al finanziamento delle spese correnti.

Tale aggregato sarà sottoposto a costante monitoraggio in corso d'esercizio del grado di effettiva realizzazione della previsione iscritta in bilancio.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Nell'esercizio finanziario 2023, l'entrata prevista per permessi a costruire è di complessivi euro 120.000,00, di cui 35.000,00 destinati al finanziamento della spesa corrente.
Sono previsti contributi statali per complessivi euro 55.000,00 da destinare agli investimenti oltre ad euro 12.000,00 di contributi regionali per investimenti con vincolo di destinazione per la protezione civile. Tra le entrate in conto capitale trova iscrizione anche il contributo per frontalieri destinato agli investimenti per euro 610.000,00.

Utilizzo oneri di urbanizzazione:

Fino al 2017 è stata data la possibilità agli enti locali di utilizzare il 100% delle entrate per i proventi da concessioni edilizie per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione di opere pubbliche. Fino all'anno 2015 la quota massima era del 75%.

Dall'anno 2018 si modificano le regole di impiego degli oneri di urbanizzazione che in virtù del comma 460 della legge 232/2016, tornano ad essere vincolati esclusivamente:

a) alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

c) agli interventi di riuso e di rigenerazione;

d) agli interventi di demolizione di costruzioni abusive;

e) all'acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;

f) agli interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e delle tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

g) agli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;

h) spese di progettazione.

Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione 2023/2025, sono destinati al finanziamento della spesa corrente per euro 35.000,00.

ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati avverrà solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

Nel bilancio di previsione 2023/2025 non si prevede il ricorso all'indebitamento.

L'attuale percentuale di indebitamento prevista all'art. 204 del TUEL risulta pari al 10%.

Evoluzione dell'indebitamento dell'ente 2023/2025:

	2022	2023	2024	2025
Residuo debito	3.369.653,00	3.082.665,97	2.827.665,97	2.591.665,97
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	286.987,03	255.000,00	236.000,00	221.800,00
Totale fine anno	3.082.665,97	2.827.665,97	2.591.665,97	2.369.865,97

Incidenza degli interessi sulle entrate correnti

	2022	2023	2024	2025
Interessi passivi	133.029,95	120.030,00	110.795,00	101.195,00
Entrate correnti	3.453.222,33	3.675.097,00	3.498.103,00	3.451.203,00
% su entrate correnti	3,85%	3,27%	3,17%	2,93%
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%	10%

Fidejussioni e altre garanzie prestate dall'ente:

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo. Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore complessivo delle garanzie prestate è riportato tra i conti d'ordine della contabilità economica mentre la concessione della singola garanzia non richiede,

alcuna registrazione finanziaria.

Pur in assenza di specifici vincoli, l’approccio prudente alle problematiche della gestione, che deve sempre precedere le scelte della pubblica amministrazione, può portare l’ente a preferire il possibile accantonamento di un fondo rischi tra le uscite di uno o più esercizi del triennio entrante.

Per la programmazione 2023/2025 non è previsto il rilascio di garanzie, né pertanto sono stati costituiti fondi a copertura dei rischi conseguenti.

Debiti fuori bilancio in corso formazione

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi e non ancora formalizzate con l’assunzione del relativo impegno. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza.

Un debito fuori bilancio può nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le attribuzioni riconducibili alle funzioni proprie dell'ente. Si deve pertanto conciliare, seppure a posteriori, l'acquisto del bene o del servizio con le regole ufficiali della contabilità e della contrattualistica pubblica.

Dal punto di vista operativo, l'ente iscrive in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio, atto che va così ad impegnare e finanziare la relativa spesa.

Al momento non si è a conoscenza di debiti in corso di formazione da finanziare; l'ultima ricognizione è stata operata, nel mese di novembre 2022, in occasione dell’ultima variazione di bilancio.

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

In questo titolo sono indicate le entrate derivanti da alienazioni di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti ed i prelievi dai conti di deposito di indebitamento a carico dell'Ente.

Nel triennio 2023/2025 non si prevedono entrate per riduzione di attività finanziarie.

ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce un’operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dall’art. 222 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

È stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell’uscita.

Il comma 782, dell’art. 1, della legge di bilancio 2023, proroga all’anno 2025, il limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Per il comune di Cantello il limite massimo per il ricorso all’anticipazione di cassa nell’anno 2023, è pari ad euro 1.372.092,90. Nel 2022 ed anni precedenti non si è fatto ricorso all’anticipazione di cassa.

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, ritenute Irpef, ritenute previdenziali.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1 al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data. Il risultato di amministrazione è accertato e verificato alla fine dell'esercizio a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Ciò nonostante, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione, poiché in occasione dell'approvazione del documento è consentito l'utilizzo del risultato di amministrazione presunto, secondo le modalità di legge.

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati.

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata solo a seguito dell'approvazione del rendiconto e per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, articolo 193 del TUEL, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie locali. È pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza agire sulla pressione fiscale;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Costituiscono invece quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria

individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
2. l'accantonamento per fine mandato del sindaco;
3. l'accantonamento per rinnovi contrattuali personale dipendente.;
4. l'accantonamento per fondo rischi per contenzioso legale.

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione. Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese e sono utilizzabili con

provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

In fase di predisposizione del bilancio di previsione, seppur non formalmente chiuso, il rendiconto di gestione è definitivamente chiuso da un punto di vista tecnico.

La tabella seguente riporta la determinazione del risultato di amministrazione al 31.12.2022:

Risultato di amministrazione al 31.12.2022	1.255.799,98
Parte accantonata	**415.123,17**
di cui	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12	394.063,17
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	21.060,00
Parte vincolata	**314.656,06**
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	95.961,75
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	218.694,31
Parte destinata agli investimenti	**8.640,95**
Avanzo Libero	**517.379,80**
Totale avanzo	**1.255.799,98**

Avanzo applicato in entrata

Si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, anche in considerazione del fatto che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Il bilancio 2023/2025 non prevede l'utilizzo di quote vincolate di avanzo presunto, sia nella parte corrente che nella parte investimenti.

SINTESI GENERALE DELLA SPESA

Spese correnti

Il totale complessivo del Titolo I - spese correnti - è pari ad euro 3.455.097,00 e attiene alle spese ripetitive, di carattere continuativo derivanti da contratti/convenzioni sottoscritti nei precedenti esercizi.

Riguardano oneri del personale, imposte e tasse a carico dell'ente, acquisto di beni e servizi, compreso l'utilizzo di beni di terzi, erogazioni di trasferimenti correnti, rimborso di interessi passivi, accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, al fondo contenzioso e rinnovi contrattuali, al fondo di riserva e altre spese correnti. Comprendono tutte le spese di carattere permanente che debbono essere inserite in bilancio per poter continuare a garantire i servizi alla cittadinanza allo stesso livello e standard di efficacia ed efficienza garantito nei decorsi anni.

Spesa di investimento

Le spese in conto capitale iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 2023 ammontano ad euro 790.500,00, le cui voci più rilevanti si riferiscono:

- euro 20.000,00 manutenzione straordinario patrimonio comunale;

- euro 50.000,00 manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo;

- euro 131.200,00 manutenzione straordinaria strade

- euro 200.000,00 recupero e potenziamento aree verdi;

- euro 232.000,00 quale quota annua per il riscatto della rete gas.

Spese per rimborso di prestiti

Il titolo 4° della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1° della spesa.

Nel triennio si prevede una spesa per quote capitale mutui per euro 255.000,00 per l'anno 2023, per euro 236.000,00 per l'anno 2024 e per euro 221.800,00 per l'anno 2025.

S***pese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere***

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e

riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

In bilancio, come per gli anni precedenti, è stato previsto un importo di euro 200.000,00 in caso di necessità.

Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cd. "potenziata" di cui ai Principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese.

Nel corso dell'esercizio 2023 si prevede il FPV solo per le spese correnti.

Analisi del Fondo Pluriennale Vincolato in parte corrente iscritto in spesa:

fondo pluriennale vincolato corrente - previsione 2023	22.550,00 €
di cui	
indennità di risultato PO e produttività dipendenti (oneri diretti riflessi ed irap connessi)	22.550,00 €

FONDI ACCANTONAMENTI

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e difficile esazioni accertati nell'esercizio.

Le entrate, in linea generale, ad esclusione di alcune fra quelle tributarie, vengono accertate per l'intero importo del credito, al lordo delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Il fondo è iscritto nel titolo I della spesa corrente.

Per gli enti l'accantonamento dall'esercizio 2021 è nella misura del 100%.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione.

Per ciascun metodo di calcolo ammesso è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente: incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X su accertamenti esercizio X.

Per le entrate di nuova istituzione per le quali non esiste una evidenza storica, nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti.

L'ente ha ritenuto di applicare come modalità di calcolo il metodo della media semplice dei rapporti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate in conto residui relativi all'annualità considerata, nell'anno immediatamente successivo (X+1).

Per il calcolo de fondo si sono presi in considerazione gli anni dal 2017 al 2021, oltre alle riscossioni in conto residui 2022 delle entrate 2021.

Le medie relative agli esercizi 2024/2025 sono state convenzionalmente considerate pari a quelle rilevate nel 2023.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Per le entrate destinate ad investimenti, titolo 4, il concetto di dubbia esigibilità è particolarmente limitato, data la natura delle entrate previste e la sequenzialità di attivazione della spesa che è sempre successiva all'effettiva possibilità di incassare la relativa entrata. In particolare, per gli oneri per concessioni ad edificare, in caso di rateizzazione degli importi da pagare, è previsto il rilascio di idonea fidejussione a copertura delle somme dovute.

In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata, determinando un fondo di euro 140.500,00 per il triennio 2023/2025.

Esercizio finanziario 2023

Descrizione	**Valutazioni**	**Importo FCDE**
Tit. I Tributi e perequazione Recupero evasione Imu	La percentuale di riscossione negli ultimi cinque anni è del 97,16%, determinando nel 2,84% la percentuale di svalutazione della relativa entrata. Importo stanziato in bilancio di euro 60.000,00.	1.700,00
Tit. I Tributi e perequazione TARI	La percentuale di riscossione negli ultimi cinque anni è dell'87,24%, determinando nel 12,76% la percentuale di svalutazione della relativa entrata. Importo stanziato in bilancio di euro 550.000,00.	70.200,00
Tit. III - Entrate extra tributarie Sanzioni codice della strada	La percentuale di riscossione negli ultimi cinque anni è del 54,57%, determinando nel 45,43% la percentuale di svalutazione della relativa entrata. Importo stanziato in bilancio di euro 151.000,00.	68.600,00

Fondo rischi contenzioso

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione: "Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio,

incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24.01.2023 si è provveduto alla ricognizione delle cause legali in atto, ai fini della quantificazione del fondo contenzioso. Dalla ricognizione si evince che ad oggi l'Ente non ha contenziosi in atto, ma nonostante ciò, prudenzialmente in sede di previsione è accantonato un fondo contenzioso per euro 15.000,00, per ciascuno degli anni 2023/2025.

Fondo accantonamento per perdite delle società e delle aziende partecipate

Dal 1° gennaio 2015 ex commi 550 e seguenti dell'art. 1, Legge di stabilità 2014, è previsto, a carico delle pubbliche amministrazioni locali partecipanti, l'accantonamento in apposito fondo vincolato di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, conseguito dalle società ed aziende partecipate, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Tale disposizione è stata successivamente traslata nell'art. 21 D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).

Per il triennio 2023/2025 non si prevedono perdite da ripianare.

Fondo accantonamento spese per indennità di fine mandato

Il punto 5.2, lettera i), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii,, prescrive: "anche le spese per indennità di fine mandato costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale si ritiene opportuno prevedere, tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del (…). Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile".

A tal fine è stato previsto nel bilancio 2023 il necessario accantonamento al fondo spese per indennità di fine mandato, per la quota relativa all'esercizio 2023 pari ad euro 1.010,00 la cui economia, a fine esercizio, andrà a sommarsi alle quote stanziate nei precedenti esercizi e confluite in sede di riaccertamento ordinario dei residui, nella quota accantonata del risultato di

amministrazione.

Fondo accantonamento rinnovi contrattuali

L'ultimo CCNL Funzioni Locali del personale non dirigente, stipulato il 16 novembre 2022, prevedeva adeguamenti contrattuali per il triennio 2019/2021, pertanto, si rende necessario prevedere sulle annualità 2022/2025 gli adeguamenti contrattuali del prossimo CCNL 2022/2024 del personale non dirigente.

Gli accantonamenti effettuati sulla base di quanto sopra sono pari a euro 20.000,00 per il triennio 2023/2025. Tali accantonamenti, nelle more della firma del CCNL, confluiranno, in sede di rendiconto della gestione, nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

FONDO DI RISERVA E DI CASSA

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva, è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste, e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva	**2023**	**2024**	**2025**
Totale spese correnti	3.455.097,00	3.262.103,00	3.229.403,00
Accantonamento al fondo di riserva	12.575,00	12.575,00	12.575,00
Percentuale accantonamento	0,36%	0,39%	0,39%

Fondo di cassa

Il comma 2 quater del citato D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 126/2014, prevede che:

"Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Fondo di cassa	**2023**
Stanziamenti finali di cassa	4.840.849,55
Accantonamento al fondo di cassa	10.000,00
Percentuale accantonamento	0,21%

SOCIETÀ PARTECIPATE

Con deliberazione consiliare n. 34 del 29.11.2022, immediatamente eseguibile, si è proceduto alla ricognizione ordinaria delle società partecipate, confermando il mantenimento delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2021, nelle società sotto specificate:

Partecipazioni dirette	
Società	**Quota partecipazione**
ACSM AGAM SPA	0,00113%
ALFA S.r.l.	0,40053%

ACSM AGAM SPA

Con delibera n. 25 del 31/05/2017 la Provincia di Varese ed ATO riconoscono il diritto di ACSM AGAM SPA (EX ASPEM spa) a proseguire nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista dal contratto in essere con scadenza 31/12/2026.

ALFA S.r.l.

Società a capitale interamente pubblico, gestisce il Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese per i 144 soci di cui 135 comune della provincia di Varese, 8 comuni di province limitrofe e la Provincia di Varese.

La società gestisce, per conto del Comune di Cantello il servizio acquedotto e il servizio di depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature comunali.

Nell'Ambito della Provincia di Varese la società Alfa Srl è pertanto l'unico gestore a livello provinciale del servizio idrico integrato. La società è a partecipazione interamente pubblica secondo il modello dell'in house providing, nell'ambito dei servizi pubblici locali.

BILANCIO PLURIENNALE

Con la nuova contabilità il bilancio pluriennale assume un'importanza senz'altro maggiore rispetto al passato, da ricondurre alle seguenti circostanze:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio pluriennale, non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;

- il nuovo principio contabile, in base al quale accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiede maggiormente di impegnare il bilancio pluriennale.

Il bilancio pluriennale è stato costruito a legislazione vigente per cui:

- tiene conto delle nuove disposizioni in materia di tributi locali e dei criteri per la determinazione del fondo di solidarietà comunale contenuti nella legge di bilancio 2023;

- è stato stimato l'impatto delle rate di ammortamento dei mutui, quota interessi e quota capitale;

- sono state mantenute le stesse previsioni per violazioni al codice della strada;

- il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato mantenuto costante negli anni 2024 e 2025.